

REGOLAMENTO (CEE) N. 3227/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

relativo all'applicazione della decisione n. 3/89 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica gli importi in ecu previsti all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ⁽¹⁾, firmato il 5 ottobre 1973, è entrato in vigore il 1° gennaio 1974;

La decisione n. 3/89 del comitato misto CEE-Finlandia è applicabile nella Comunità.

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/89 che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo medesimo;

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(¹) GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.